

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

**"LA GIADA"**

### TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

#### **ART. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata**

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.

117 (Codice del Terzo Settore), un'associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, che assume la

denominazione **"LA GIADA APS"**. L'acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione So-

ciale potranno essere usati solo a seguito dell'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale"

del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). L'Associazione può acquisire la per-

sonalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del CTS. L'Associazione ha sede nel comune di Padova (PD). Il cam-

bio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria. La durata dell'Associazione

è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le

modalità previste dal presente statuto.

#### **ART. 2 – Scopi e Finalità**

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidari-

stiche e di utilità sociale, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi di democraticità, gratuità delle prestazioni dei volontari e as-

senza di fini di lucro.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;

- favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al titolo II del presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- promuovere e diffondere la conoscenza della cultura cinese in Italia, anche attraverso attività educative, formative e divulgative;
- favorire il dialogo interculturale e l'integrazione tra comunità, promuovendo la conoscenza reciproca e la convivenza sociale;
- promuove le relazioni culturali, sociali e di integrazione tra Italia e Cina, favorendo lo scambio interculturale e la cooperazione tra le comunità.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

## **TITOLO II – ATTIVITA' ESERCITATE**

### **ART. 3 – Le attività dell'Associazione**

L'Associazione esercita le proprie attività in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del CTS, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri enti del Terzo Settore, enti pubblici e soggetti privati, anche mediante la conduzione di strutture e locali.

### **ART. 4 – Attività di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Nell'ambito delle già menzionate attività, l'Associazione svolge in particolare:

- promuove ed approfondisce la conoscenza della Cina e della cultura cinese, favorendo l'integrazione dei cittadini cinesi in Italia;
- organizza attività interculturali all'interno dell'associazione, degli enti e delle istituzioni convenzionate;
- svolge attività di supporto linguistico e culturale a favore dei cittadini stranieri e italiani, anche al fine di favorire l'integrazione sociale;
- promuove e sostiene attività ed iniziative come conferenze, dibattiti, incontri, convegni, seminari, gruppi di studio, mostre, proiezioni di film e diapositive, manifestazioni che trattano aspetti della realtà cinese;
- sensibilizza attraverso tutti i canali di informazione l'opinione pubblica italiana per far conoscere i vari aspetti della vita, della storia e della cultura del popolo cinese e dello sviluppo di quella società;
- diffonde materiale informativo e culturale relativo alla Cina;
- pubblica direttamente e/o promuove la pubblicazione di libri, opuscoli, documenti, bollettini ed altro a complemento e sussidio delle finalità associative;
- svolge attività di ricerca, consulenza, traduzioni, interpretariato, assistenza ad enti, delegazioni e persone cinesi ed italiane in forma non prevalente e nel rispetto delle finalità istituzionali;
- organizza corsi di lingua italiana/cinese e di cultura cinese/italiana per i suoi soci;

- promuove viaggi di interesse culturale, educativo e sociale coerenti con le finalità associative;

- organizza corsi di orientamento al lavoro per tutti gli associati;

- organizza attività ricreative, assemblee pubbliche e concorsi e quant'altro possa in concreto dimostrarsi utile ai fini del perseguimento degli scopi statutari dell'associazione;

- organizza scambi di delegazioni e visite in Cina e in Italia;

- promuove attività educative e formative rivolte a bambini, giovani e adulti, anche in ambito interculturale

- organizza attività culturali come convegni, conferenze, seminari, proiezioni di film, concerti, lezioni, corsi per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani e adulti.

#### **ART. 5 – Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del CTS, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, può effettuare:

a. attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

b. la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;

c. in caso di affiliazione ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei

propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo la normativa vigente;

d. promuovere convenzioni con gli istituti di credito e finanziari, società di assicurazioni, società di intermediazione immobiliare, studi professionali, tour operator, ed altre società ed enti al fine di ottenere condizioni vantaggiose per i propri associati.

L'individuazione delle attività secondarie e strumentali è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta annualmente nel bilancio o nel rendiconto il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

#### **ART. 6 Attività di raccolta fondi**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, anche continuative, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 79 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Le attività di raccolta fondi sono svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, con obbligo di rendicontazione.

#### **ART. 7 Modalità di svolgimento delle attività organizzate**

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti

di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del CTS, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

### **TITOLO III – GLI ASSOCIATI**

#### **ART. 8 – Adesione all'associazione**

Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto e si impegnano a contribuire al perseguimento delle finalità associative con la loro opera, competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il numero degli associati persone fisiche è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore a sette.

Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo indicando le proprie generalità e dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione.

Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito un suo componente, si pronuncia sulla richiesta non oltre 60 giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di rifiuto, al richiedente deve essere trasmesso il

provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza

si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della

prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta deve essere accompagnato dall'iscrizione dell'associato nel libro degli asso-

ciati.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti

dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni

temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità operative della vita associativa possono essere disciplinate da apposito regolamento interno,

nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, che non può in alcun modo derogare ai diritti degli as-

sociati né alle competenze degli organi sociali.

#### **ART. 9 – Gli Associati**

Gli Associati sono enti o persone fisiche la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio

Direttivo, che partecipano alla vita associativa usufruendo dei servizi e delle attività che essa svolge e

possono contribuire anche economicamente al sostegno dell'Associazione. La qualifica di Associato si ac-

quista mediante pagamento della quota sociale annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota

sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno

economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi,

non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

#### **ART. 10 – I Volontari**

I Volontari sono coloro che partecipano in maniera attiva e assidua alla vita associativa, sostenendo le

attività della associazione. Qualunque Associato può diventare volontario, facendone richiesta al Consiglio

Direttivo. Tale qualifica può essere conferita e revocata con provvedimento motivato da parte del Consiglio

Direttivo per comportamenti contrari allo Statuto o, se presente, dal regolamento.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla richiesta entro 30 giorni dalla data della domanda e in

caso di rigetto l'Associato ha diritto che sulla questione si pronunci l'Assemblea nella sua prima convocazione utile e comunque entro un termine massimo di 60 giorni.

A seguito dell'accettazione dell'associato come volontario, quest'ultimo dovrà essere iscritto nel registro dei volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale e stipulare le polizze contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dal CTS.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del CTS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

#### **ART. 11 – Diritti e Doveri degli Associati**

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate alla qualifica di associato;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci e/o i rendiconti;
- f) a eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- g) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Tutti gli

associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote sociali, hanno

diritto ad essere eletti.

Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di

elettorato attivo. Gli associati di minore età esercitano il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età;

sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, i quali

esercitano il diritto di voto in loro vece. Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti

a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione

sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Gli associati sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell'Associazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti, comprese le eventuali

quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse

generale richiesti dall'Associazione;

d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o deri-

vanti dall'attività svolta.

#### **ART. 12 – Perdita della qualifica di associato**

Chiunque aderisce all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la

sua volontà di recedere dall'associazione stessa: il recesso ha efficacia entro 30 giorni dalla data in cui è

stato notificato. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere espulso con

deliberazione motivata del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. L'esclusione ha effetto immediato.

Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è

stato comunicato, all'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occa-

sione della prima convocazione utile.

Gli associati decadono dalla qualifica se non pagano la quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio

Direttivo con apposita delibera annuale.

## **TITOLO IV – FUNZIONAMENTO E AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 13 – Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono ad essa a qualsiasi

titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di

gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del

CTS, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dal comma 4 del

suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi,

tra le altre, delle seguenti entrate:

a) quote di iscrizione e quote annuali versate dai soci;

b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;

c) sottoscrizioni, raccolte fondi, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

d) rendite patrimoniali;

e) proventi derivanti da attività commerciali secondarie e strumentali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dalle direttive del Consiglio Direttivo.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente

	statuto. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'in-	
	cremento del patrimonio.	
	In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di re-	
	cesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio	
	dell'Associazione.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del CTS, di	
	utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e colla-	
	boratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimo-	
	nio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.	
	<b>ART. 14 – Esercizio sociale</b>	
	L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Consi-	
	glio Direttivo predispone, in conformità all'articolo 13 del CTS e alla modulistica definita con decreto del	
	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il	
	bilancio di esercizio, anche sotto forma di rendiconto per cassa.	
	Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle atti-	
	vità istituzionali e delle raccolte fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto	
	per cassa.	
	Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato	
	entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio presso il RUNTS.	
	Nei casi previsti dal CTS o nel caso in cui l'assemblea degli associati lo richieda, deve essere redatto anche	
	il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e	
	delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni. Il bilancio sociale deve	
	essere approvato e depositato al RUNTS con le stesse modalità del bilancio d'esercizio.	
	Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'Associazione provvede alla pubblicazione degli emolumenti,	

compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e agli associati, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del CTS.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e se presente il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale e/o operativa oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

#### **ART. 15 – Libri sociali e Registro dei Volontari**

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del CTS.

In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del CTS, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati previa richiesta al Consiglio Direttivo, che ne disciplina le modalità nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo possono essere stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

### **TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 16 – Organi sociali**

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti

i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza" e/o "teleconferenza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo. Anche l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

#### **ART. 17 – Assemblea degli associati**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione. L'Assemblea è aperta a tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio secondo quanto stabilito dall'articolo 12 dello Statuto.

Inoltre, essa:

- provvede all'elezione del Presidente e dei membri Consiglieri;
- provvede a riconoscere eventuali emolumenti ai membri del Consiglio Direttivo per la carica ricoperta;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delibera sulle modifiche al presente Statuto;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delibera la fusione, la scissione e la trasformazione dell'Associazione;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• approva i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nomina gli Associati Onorari;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché dei fondi,</li> </ul>	
	riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in</li> </ul>	
	conformità a quanto disposto dalla legge.	
	L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. L'assemblea si riunisce, in seduta	
	straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su	
	richiesta scritta motivata avanzata da almeno 1/10 degli associati. La comunicazione di convocazione deve	
	essere pubblicata mediante comunicazione scritta inviata con mezzi idonei a garantirne la ricezione (quali	
	e-mail, PEC o altri strumenti telematici), almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indi-	
	cazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. L'assemblea è valida	
	in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, che	
	non può tenersi lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibera-	
	zioni dell'Assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione,	
	esclusi gli astenuti. In Assemblea ciascun associato ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto	
	singolo di cui all'art. 24, comma 2, del CTS. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da	
	un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato	
	può rappresentare più di un altro associato. Per gli associati che non sono persone fisiche, il voto è	
	espresso dal legale rappresentante dell'ente o da altro soggetto da esso delegato.	
	I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro	
	responsabilità.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche	

statutarie o sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno

il 75% degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno

il 50% + 1 degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a

maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione

occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli associati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea raccolte nell'apposito libro devono restare depositate presso la sede so-

ciale a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura. L'assemblea è presieduta dal

Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa.

#### **ART. 18 – Il Presidente**

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi

ed in giudizio. Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea

e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria am-

ministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche prov-

vedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del

Consiglio Direttivo stesso nella prima riunione utile.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative

deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello sta-

tuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, cura la predisposizione del bilancio da sottoporre all'As-

semblea per l'approvazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Il Vicepresidente

sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **ART. 19 – Il Consiglio Direttivo**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri a un mas-

simo di sette, compreso il Presidente. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza

previste dall'art. 2382 c.c. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Consiglio

Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, delibera sulle domande di ammissione o di esclusione degli associati, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, amministra il patrimonio e le risorse sociali, stabilisce le quote sociali, conferisce incarichi per il raggiungimento dei fini sociali, ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di eccezionale necessità ed urgenza dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno, oppure su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti in seduta straordinaria. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo lo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare con il primo dei non eletti in sede di nomina dell'attuale consiglio. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea dei soci. Nel caso in cui non ci fosse nessun non eletto si deve procedere alla convocazione dell'Assemblea per la sua nomina nei tempi e modi stabiliti nel prossimo paragrafo.

Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo rimane in carica temporaneamente il Presidente per ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea dei soci. Detta assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

Le deliberazioni del consiglio direttivo raccolte nell'apposito libro devono restare depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati che abbiano interesse alla loro lettura.

#### **ART. 20 – L'Organo di Controllo**

Nei casi previsti dall'art. 30, comma 2 del CTS e successive modificazioni e integrazioni, l'Assemblea deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito regi-

stro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS,

e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo

di legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, soli-

daristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **ART. 21 – Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**

Ai sensi dell'articolo 11 del CTS, l'Associazione richiede l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e una volta

iscritta, indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Aggiorna inoltre nel Registro Unico tutte le informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vi-

gente. Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS,

l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei

rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

### **ART. 2 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di

cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione impo-

sta dalla legge, ad altri enti del terzo Settore con finalità analoghe a quelle dell'Associazione. A tal fine

l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

### **ART. 21 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto e, ove approvato, dal Regolamento, si applica quanto disposto

dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano

le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.